


COMANO INFORMA



Modifica articolo 62 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

COMANO INFORMA – agosto 2008 – N° 155

Il consiglio comunale di Comano in data 4 giugno 2007 ha modificato l'articolo 62 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile. Tale modifica é stata approvata in data 22 luglio 2008 dalla Sezione degli enti locali.

In allegato vi trasmettiamo la nuova versione dell'articolo 62 che deve essere allegata al regolamento già distribuito a suo tempo a tutta la popolazione. Per coloro che non fossero in possesso del regolamento, copia della stessa potrà essere ritirata presso la cancelleria comunale.

IL MUNICIPIO

Comune di Comano **Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile** *modifica articolo 62*

Art. 62 Tasse di allacciamento e contributi di costruzione

I proprietari di terreni e di stabili sono tenuti a contribuire ed a partecipare alle spese di costruzione e di potenziamento dell'acquedotto nelle seguenti misure:

- a) per nuove urbanizzazioni: prelievo dei contributi di miglioria;*
- b) negli altri casi la tassa unica corrisponde al 1% (uno per cento) del valore di stima ufficiale di tutte le costruzioni, ritenuto un minimo di fr. 1'000.—. La tassa minima di fr. 1'000.— è prelevata anticipatamente, il conguaglio alla crescita in giudicato della stima ufficiale.*

In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, nuove costruzioni, comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime) verrà prelevato un supplemento del 1% sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima.

La tassa non viene prelevata in caso di edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc.) non allacciate all'installazione.

Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli é prelevata una tassa di fr. 200.--; in caso di cambiamento di destinazione verrà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Il debitore della tassa di costruzione é il proprietario dell'allacciamento.

La fattura é parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Legge esecuzioni e fallimenti (LEF).

Modifica articolo 62 – Risoluzione consiglio comunale del 4.6.2007 approvata con risoluzione 22.7.2008 Inc. no. 82 RE 10253. della Sezione degli enti locali